DECISIONE N. 3017/76/CECA DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1976
relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio, di dichiarare taluni dati concernenti le loro consegne d'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che il mercato siderurgico della Comunità è caratterizzato dall'inizio del 1975 da una grave depressione e che la sua situazione, dopo un lieve miglioramento nei primi mesi del 1976, è tornata di nuovo precaria ;

considerando che, date le circostanze, è indispensabile che la Commissione possa disporre rapidamente di tutte le informazioni necessarie per l'eventuale ricorso al dispositivo speciale previsto in caso di situazione critica ;

considerando che tale dispositivo comporta, fra l'altro, un'elaborazione più approfondita dei programmi trimestrali di previsione in modo da evidenziare la ripartizione della produzione o delle consegne e determinare i relativi tassi di adeguamento alla domanda prevedibile, per ogni mercato e per grandi categorie di prodotti ;

considerando che la Commissione si propone di basarsi sulle consegne e di definire gli obiettivi di previsione in base ai tassi di adeguamento dell'offerta alla domanda risultanti dal confronto tra la domanda prevedibile e le consegne effettuate dalle imprese nel corso di un periodo di riferimento ;

considerando che, per assolvere questo compito, è necessario che la Commissione disponga periodicamente dei dati più recenti riguardanti le consegne dei prodotti principali, così come di quelli relativi ad un periodo di riferimento ;

considerando quindi che è opportuno imporre alle imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio l'obbligo di dichiarare, per tutto il tempo richiesto dalla situazione, l'entità delle loro consegne mensili dei prodotti laminati in questione, effettuate sia nell'area del mercato comune che verso i paesi terzi, e l'entità di queste stesse consegne, effettuate durante un periodo di riferimento ;

considerando che le imprese esonerate dal pagamento del prelievo per motivi inerenti al volume di produzione, possono essere dispensate anche dagli obblighi che comporta questa decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore siderurgico sono tenute a dichiarare mensilmente e con la massima sollecitudine alla Commissione le consegne dei principali prodotti o gruppi di prodotti siderurgici da esse effettuate nell'area del mercato comune, nonché le esportazioni degli stessi prodotti verso i paesi terzi.

Articolo 2

Le dichiarazioni mensili relative alle consegne interne e alle esportazioni verso i paesi terzi debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 20 di ogni mese, per quanto riguarda i dati concernenti il mese precedente. Per i dati del mese di dicembre 1976, la prima dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 20 gennaio 1977.

Le dichiarazioni debbono essere riportate su un modulo conforme all'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 3

Procedendo alla prima dichiarazione mensile riguardante il mese di dicembre 1976, le imprese sono tenute a dichiarare anche le consegne trimestrali dei prodotti in questione effettuate nel corso del primo semestre del 1974 e dell'anno 1976 nell'area del mercato comune e quelle esportate verso i paesi terzi.

Tale dichiarazione deve essere riportata su un modulo conforme all'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 4

Le imprese che, ai sensi delle decisioni n. 2/52 del 23 dicembre 1952 e n. 6/65 del 17 marzo 1965, sono esonerate dal pagamento del prelievo, sono dispensate dagli obblighi della presente decisione.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO 1

STATISTICA RAPIDA DELLE CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI SIDERURGICI AI SENSI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA CECA

Paese :	Stabilimento :	Mese :
Società :	Luogo :	
	N. di immatricolazione presso la Commissione :	

Modulo da far pervenire, debitamente compilato, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente (1).

Unità : tonnellata metrica	Verso la Comunità	Verso i paesi terzi	Totale
	01	02	(01 + 02)
Prodotti finiti laminati in acciaio comune :			
1. Travi (ad ali larghe ed altre travi, profilati e travi a U di 80 e più mm)			
2. Vergella			
3. Tondi da cemento armato			
4. Altri acciai mercantili			
5. Lamiere grosse e medie			
6. Lamiere sottili laminate a freddo			
Totale da 1 a 6			

(1) I dati dovranno essere inviati :
— alla Commissione delle Comunità europee — Direzione acciaio, 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles (telex : 21877 COMEU B — telefono : 735 00 40) ;
— all'Istituto statistico delle Comunità europee, bâtiment Jean Monnet, Lussemburgo, Kirchberg, BP 1907.

NB : La definizione delle consegne e dei prodotti corrisponde a quella del questionario 2-71 A dell'Istituto statistico delle Comunità europee (1 : righe 104 + 105 ; 2 : riga 107 ; 3 : riga 108 ; 4 : riga 109 ; 5 : righe 112 + 113 + 115 ; 6 : riga 116).

ALLEGATO 2

STATISTICA DELLE CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI SIDERURGICI AI SENSI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA CECA EFFETTUATE NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 1974 E NEL CORSO DEL 1976

Paese :	Stabilimento :	Trimestre (1) :
Società :	Luogo :	
	N. di immatricolazione presso la Commissione :	

Modulo da far pervenire, debitamente compilato, entro e non oltre il 20 gennaio 1977 (2).

Unità : tonnellata metrica	Verso la Comunità	Verso i paesi terzi	Totale
	01	02	(01 + 02)
Prodotti finiti laminati in acciaio comune :			
1. Travi (ad ali larghe ed altre travi, profilati e travi a U di 80 e più mm)			
2. Vergella			
3. Tondi da cemento armato			
4. Altri acciai mercantili			
5. Lamiere grosse e medie			
6. Lamiere sottili laminate a freddo			
Totale da 1 a 6			

(1) Modulo da compilare per il 1° ed il 2° trimestre 1974 e per ciascuno dei quattro trimestri del 1976.

(2) I dati dovranno essere inviati :

— alla Commissione delle Comunità europee — Direzione acciaio, 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles (telex : 21877 COMEU B — telefono : 735 00 40) ;

— all'Istituto statistico delle Comunità europee, bâtiment Jean Monnet, Lussemburgo, Kirchberg, BP 1907.

NB : La definizione delle consegne e dei prodotti corrisponde a quella del questionario 2-71 A dell'Istituto statistico delle Comunità europee (1 : righe 104 + 105 ; 2 : riga 107 ; 3 : riga 108 ; 4 : riga 109 ; 5 : righe 112 + 113 + 115 ; 6 : riga 116).